Tribunale di Novara, 14/06/2019, n. 504

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri magistrati:

Dott. Filippo Lamanna PRESIDENTE
Dott. Nicola Tritta GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Simona Delle Site GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3707/2017 promossa da:

(omissis...), con il patrocinio dell'avv. ROCCO BASILE, elettivamente domiciliato in Trecate (NO) via Mameli n. 15/A presso lo studio del difensore;

ATTORE

contro

(omissis...), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO PATRIZIA, elettivamente domiciliata Novara via Perrone n. 6 presso lo studio del difensore;

CONVENUTO

e con l'intervento del Pubblico Ministero

INTERVENUTO

avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI DELLE PARTI

(si omettono le conclusioni delle parti)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. (omissis...) e la sig.ra (omissis...) hanno contratto matrimonio concordatario il (omissis...). Dall'unione è nata una figlia, (omissis...), oggi

maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Divenuta intollerabile la convivenza, le patti si sono separate consensualmente come da accordo omologato dal Tribunale di Novara con decreto n. 1061/2010.

In data 11.12.2017 il sig. (omissis...) ha proposto ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento del coniuge concordato in sede di separazione, atteso il peggioramento della propria situazione patrimoniale.

Si è ritualmente costituita nel presente giudizio la sig.ra (omissis...) nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma instando per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella stessa misura dell'assegno di separazione precedentemente concordato.

Con ordinanza dell'8.3.2018 il Presidente del Tribunale ha confermato in via temporanea ed urgente le condizioni di cui all'accordo di separazione omologato, provvedimento poi revocato dalla Corte d'Appello di Torino con decreto del 13.6.2018, sulla base della precaria situazione economica del ricorrente e della capacità lavorativa della sig.ra (omissis...).

La causa è stata istruita essenzialmente mediante produzioni documentali, anche in esito all'accoglimento dell'istanza della resistente di emissione dell'ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli armi 2008 e 2009, della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017, delle buste paga relative ai redditi percepiti nel corso del 2018; del contratto di lavoro in essere nonchè di quelli stipulati nel corso degli anni 2017 e 2018.

All'udienza del 30.1,2019, chiusa l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Nulla osta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, instando entrambe le parti in tal senso e sussistendo il presupposto di cui all'art 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74: è provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Si presume la continuità dello stato di separazione, poichè non vi è stata eccezione del coniuge convenuto ed è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.

2. L'unico punto controverso tra le parti riguarda la sussistenza o meno del diritto della sig.ra (omissis...) all'assegno divorzile.

Sul punto deve premettersi, in via generale, che secondo l'interpretazione più risalente, l'assegno di divorzio, come disciplinato dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987 n.74. ha funzione eminentemente assistenziale, rispondente all'esigenza di porre rimedio, in base ad un superiore principio solidaristico, allo stato di bisogno economico in cui venga a trovarsi la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale (v. Cass. S.U. n. 11490/1990; Cass. n. 7541/2001). L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articolerebbe, poi, in due fasi (ex multis, Cass. n. 11870/2015). Nella prima fase il giudice dovrebbe accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e l'impossibilità di questi di procurarseli per ragioni oggettive. Tale presupposto, che condiziona l'an, cioè il sorgere del diritto all'assegno, è stato tradizionalmente inteso come insufficienza dei redditi e dei cespiti patrimoniali del coniuge "debole" a garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario un vero e proprio stato di bisogno (v. App. Napoli 26.01.2009 e, in sede di legittimità, da ultimo, Cass. Civ. n. 16597/2013).

Con la sentenza del 10 maggio 2017 n. 11504, la Corte di Cassazione ha apertamente disatteso la tradizionale interpretazione del concetto di "mezzi adeguati" non più rapportandolo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì valutandolo nell'ottica dell'indipendenza economica del coniuge richiedente l'assegno (seguita da Cass. ord. 20525/2017; ord. 23602/2017).

Tale pronuncia, con l'intento di aggiornare i parametri per l'attribuzione dell'assegno ad un mutato contesto storico sociale ove assumerebbero preminente rilievo l'autodeterminazione individuale e la libertà di scegliere il percorso da imprimere alla propria esistenza, ha affermato che il criterio dei "mezzi adeguati" da valutarsi al momento della pronuncia della sentenza di divorzio deve essere parametrato non più al tenore di vita dei coniugi goduto durante il matrimonio, ma ad una situazione reddituale che garantisca l'autosufficienza economica (tra le prime applicazioni si v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 22 maggio 2017; Trib. Roma 23 giugno 2017).

A comporre il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, osservando come entrambi gli orientamenti, nel distinguere tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno ed attribuendo preminente rilievo alla comparazione reddituale tra i coniugi trascurino la componente compensativa dell'assegno, con il rischio, per il primo orientamento, di indebita locupletazione in tutte quelle situazioni in cui il coniuge al quale sia riconosciuto t'assegno possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge; per il secondo orientamento, di azzerare l'esperienza della relazione coniugale, non considerando adeguatamente che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità si coniugano con il modello di relazione coniugale scelto dai coniugi, quanto alla definizione dei ruoli ed al contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c. "La conduzione della vita familiare", osservano le Sezioni unire, "è il frutto eli decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale".

La soluzione proposta dalla Corte di Cassazione prevede una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

L'assegno deve pertanto consentire il raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso il sig. (omissis...) dichiarava di essere disoccupato e di essere ospite presso l'abitazione di una propria zia. Anche la resistente si dichiarava disoccupata, salvo lo svolgimento di saltuari lavori, contestando lo stato di disoccupazione dichiarato dalla controparte. Sulla base di questa prospettazione dei redditi delle parti la Corte d'Appello di Torino, aveva revocato l'assegno di mantenimento, invece disposto in sede presidenziale nel presente giudizio.

Tuttavia, la documentazione prodotta dal ricorrente in data 14.1.2019 evidenzia che lo stesso svolge almeno dal mese di ottobre 2017 attività lavorativa con contratti inizialmente a termine e poi, dal 1.10.2018, in forza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile variabile tra i 1.500,00 e i 1.800,00 Euro.

La sig.ra (omissis...) dichiara anche negli atti conclusivi di essere disoccupata, ed insiste per il riconoscimento dell'assegno divorzile, sottolineando la propria difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro attesa la sua età (quarantotto anni) e la durata del matrimonio (dal 1995 al 2017, con la precisazione che l'unione affettiva era preesistente al matrimonio, come confermato dalla nascita, nel 1992, della figlia della coppia).

Preliminarmente giova evidenziare che in nessuno degli scritti difensivi della resistente è allegato un nesso di causa tra il proprio stato di disoccupazione e le scelte assunte dai coniugi in costanza di matrimonio circa la conduzione della vita familiare.

Il Tribunale, in linea con una giurisprudenza di merito formatasi in seguito alla pronuncia delle sezioni unite del 2018 sopra richiamata e con quanto ritenuto da autorevole dottrina, reputa che l'assenza di detta correlazione eziologica non

determini automaticamente il venir meno della finalità solidaristica perseguita dalla norma che pare legittimare il riconoscimento della prestazione patrimoniale anche in un'ottica meramente assistenziale in presenza di tutti i presupposti ivi testualmente indicati (Trib. Torino sentenza 9.11.2018).

L'idea che l'obbligo di solidarietà postconiugale venga in ogni caso in essere solo se e nella misura in cui l'indisponibilità di mezzi adeguati trovi la propria "radice causale" nelle determinazioni comuni ed nei ruoli endofamiliari assunti dai coniugi non appare conforme al dato testuale dell'art. 5 co. 6 l.div. e può indurre, in specifici casi, ad una vanificazione della finalità solidaristica perseguita dalla disposizione in esame, mediante il restringimento della sua portata applicativa per effetto dell'introduzione in via interpretativa di un nuovo presupposto dell'assegno.

Cionondimeno, la domanda della resistente non può trovare accoglimento per il diverso (ma strettamente connesso) motivo concernente l'assenza di puntuale allegazione in merito alla impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati.

Sul punto si è già espressa la Corte d'Appello di Torino che, nel revocare l'assegno riconosciuto alla sig.ra (omissis...) in sede presidenziale, ha evidenziato come la resistente, così come il sig. (omissis...) abbia un'età che le consente di svolgere attività lavorativa e di mantenersi.

Sul punto si reputano opportune alcune puntualizzazioni.

Una risalente massima consolidata in giurisprudenza afferma che una capacità lavorativa, concretamente espletata per alcuni periodi, non basta per giustificare una fonte adeguata di reddito, specialmente quando il carattere episodico non si traduca in lavoro effettivo, nè basta per ritenere che comunque la persona sia in grado di procurarsi un reddito adeguato; "se così fosse, bisognerebbe giungere alla conclusione che qualsiasi persona in condizioni di età non avanzata, in buona salute ed possesso di una capacità lavorativa anche generica sia in grado di procurarsi un reddito, sol che lo voglia. Ma una simile conclusione, forse condivisibile in un regime di piena occupazione, appare del tutto astratta e quindi inappagante sul piano della congruenza logica nell'attuale contesto sociale.

Occorre invece un'indagine sulle concrete possibilità di lavoro continuativo (...) al fine di verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno" (Cass. civ. Sez. I, 02/07/1998, n. 6468).

Detta massima tuttavia, come detto poi ripetutasi anche in tempi recenti (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 23-10-2015, n. 21670), si riferisce ad un quadro interpretativo che aveva, sino al luglio 2018, come punto di riferimento rispetto al concetto di "mezzi adeguati" quello del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio quale parametro più ampio rispetto all'autosufficienza del richiedente l'assegno. In tal senso, in presenza di un pregresso elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si riteneva che la possibilità per il coniuge di conservare dopo il divorzio detto tenore di vita dovesse verificarsi in concreto e non in astratto.

Laddove, invece, il tenore di vita coniugale fosse quello prossimo al mero sostentamento, si è reputato legittimo presumere la capacità per il coniuge di conseguire detto standard economico, in assenza di fattori che escludano la generica capacità lavorativa tale da consentire l'autosufficienza economica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5582 del 04/05/2000, secondo cui "i bassi redditi delle parti durante il matrimonio consentivano solo un modesto tenore di vita, a mantenere il quale sono adeguati mezzi limitati procurabili anche con lavori occasionali").

Come si è detto, si reputa che anche in seguito alla pronuncia delle Sezioni unite del 2018 possa comunque affermarsi in astratto e in specifiche ipotesi l'esistenza del diritto all'assegno divorzile con finalità unicamente assistenziale, sennonchè in tale ipotesi, in assenza di prova (o di allegazione, come nel cado di specie) del nesso di causa tra stato di disoccupazione e attività resa in ambito familiare, l'impossibilità oggettiva per il coniuge richiedente l'assegno di procurarsi mezzi adeguati deve essere parametrata alla possibilità di reperire attività lavorativa idonea a garantire l'autosufficienza (soglia a cui si arresterebbe comunque il dovere di solidarietà del coniuge).

Orbene, in merito alle difficoltà di inserimento lavorativo, la ricorrente adduce unicamente la propria età: non indica il proprio titolo di studi, non riferisce se in passato abbia maturato o meno esperienze lavorative in uno specifico settore, non documenta l'iscrizione ad agenzie interinali di lavoro o la seria ricerca di attività lavorative, al di là della formale iscrizione al centro per l'impiego (peraltro il doc. 2 riporta lo stato di disoccupazione a partire dal 20.9.2017).

Tali carenze assertive impediscono al Tribunale di ritenere provata, anche solo in via presuntiva, l'impossibilità per la sig.ra (omissis...) di procurarsi mezzi adeguati nei termini sopra indicati. L'età può rappresentare un elemento indiziario dell'impossibilità per cause oggettive di reperire attività lavorative anche solo occasionali, ma nel caso di specie non appare particolarmente

pregnante di per sè considerata: quarantotto anni non paiono tali da precludere lo svolgimento di un'attività lavorativa nel contesto economico e geografico in cui vive la resistente. Inoltre detto elemento necessiterebbe di ulteriori riscontri che non si ravvisano nel materiale istruttorio offerto dalle parti.

In conclusione la domanda della resistente di riconoscimento dell'assegno divorzile non può trovare accoglimento.

3. L'assenza di orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità in merito a fattispecie come quella trattata giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa:

1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in il dai signori (omissis...), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di (omissis...);

2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;

3. dispone la perdita del cognome (omissis...) da parte della sig.ra (omissis...);

4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 13.6.2019.